



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 46 del 24 NOV. 2004

“Treni scortati dal solo capotreno ”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 23.693.367.060,00 i.v.
Iscritta al Registro delle imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581

Pagina 1 di 2





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG.80 del 22/11/2004, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione concernente modifiche alla Disposizione n° 13 (Treni scortati dal solo capotreno);

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Nei treni viaggiatori, affidati ad un agente di condotta e scortati dal solo capotreno, che in base alla vigente normativa deve prendere posto nella cabina di guida, è necessario informare i viaggiatori circa la modalità per comunicare con il capotreno qualora si verificano situazioni che rendano necessario il suo intervento.

Tali informazioni devono essere fornite sia tramite avvisi scritti posti all'interno dei comparti viaggiatori, sia tramite annunci sonori nel caso in cui il materiale rotabile sia dotato di idonei impianti di diffusione.

I rotabili nei quali fra il comparto viaggiatori e la cabina di guida è presente un locale di servizio dove non è ammesso l'accesso ai viaggiatori, devono inoltre essere dotati di apposito pulsante dedicato alla "**Chiamata personale di servizio**" posto, in prossimità della porta di accesso a tale locale di servizio.

L'azionamento di detto pulsante deve attivare la comunicazione tra capotreno e viaggiatore.

Art. 2

Sui rotabili utilizzati per i treni di cui ai punti precedenti, le Imprese Ferroviarie devono provvedere all'applicazione, in punti facilmente visibili, dei seguenti avvisi:

- nei comparti viaggiatori: "*In caso di necessità rivolgersi al capotreno nelle vetture o nella cabina di guida*"
- sulla porta della cabina di guida dei rotabili in cui l'accesso alla stessa avviene direttamente dal comparto viaggiatori: "*E' consentito l'accesso alla cabina di guida solo in caso di necessità*"





Inoltre sui rotabili nei quali fra il comparto viaggiatori e la cabina di guida è presente un locale di servizio, in corrispondenza della porta di accesso al locale di servizio, deve essere apposto il seguente avviso: *Divieto di accesso ai viaggiatori. In caso di necessità premere il pulsante "Chiamata personale di servizio"*.

Art.3

Le Imprese Ferroviarie restano incaricate di attrezzare il materiale rotabile con gli avvisi e i dispositivi di chiamata riportati nei punti precedenti, nonché di informare il personale dipendente interessato.

Art.4

I provvedimenti previsti dalla presente Disposizione dovranno essere attuati al più presto ed in ogni caso non oltre i 6 mesi per quanto riguarda l'affissione degli avvisi e non oltre 1 anno per quanto riguarda la realizzazione del pulsante di "chiamata personale di servizio".

Art. 5

La presente Disposizione annulla e sostituisce la disposizione n° 13 del 7/4/04

Michele Elia


